CHE PROROGA QUELLA DEL 15 AGOSTO 1863, N.° 1409, CONTENENTE DISPOSIZIONI DIRETTE ALLA REPRESSIONE DEL BRIGANTAGGIO

Art. 1

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La legge del 15 agosto 1865, n.° 1409, e' prorogata a tutto il mese di febbraio del 1864.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addi' 22 dicembre 1863.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.

U. Peruzzi.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1864, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che proroga quella del 15 agosto 1863, n.° 1409, contenente disposizioni dirette alla repressione del brigantaggio
Estremi	Legge 22 dicembre 1863, n. 1583
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1863

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-proroga-quella-del-15-agosto-1863-n-1409-contenente-disposizioni/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it